



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 147 DEL 10-11-2018

Reg. generale n. 251 del 10-11-2018

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI LUNGO LA RETE VIARIA COMUNALE DI RILEVANTE TRANSITABILITA'.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che il territorio del Comune di Treia durante la stagione invernale è interessato da precipitazioni nevose consistenti, anche con conseguente rischio, lungo l'intera rete viaria, di dover circolare su piani viabili coperti da nevischio o ghiaccio;

CONSIDERATO che in concomitanza alla formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni a carattere nevoso, anche a bassa quota, sono stati riscontrati notevoli disagi per la circolazione veicolare la cui entità ha condizionato il regolare flusso del traffico lungo i tratti viari comunali;

PRESO ATTO che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale e conformare il proprio comportamento a regole generali di sicurezza;

TENUTO CONTO che al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, i veicoli che transitano lungo le strade comunali dovranno circolare con mezzi antisdruciolevoli o pneumatici da neve, quali sistemi migliorativi della stabilità dei veicoli in transito;

VISTA l'Ordinanza n. 416/2018, emessa dall'ANAS S.p.A., relativa all'obbligo, sulla propria rete viaria di competenza, dell'uso di pneumatici invernali o di avere a bordo sistemi antisdruciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, dal 15/11/2018 al 15/04/2019, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli;

VISTA l'Ordinanza n. 178 prot. n. 33328 del 04/12/2017 della Provincia di Macerata – Settore 7[^] Ufficio Tecnico Viabilità e Patrimonio di circolazione su strade di

competenza provinciale, in caso di neve o ghiaccio con catene da neve o idonei dispositivi antisdrucchiolo o pneumatici invernali idonei;

VISTI gli artt. 6, 7 e 192, c.3 e c.6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 122, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU\1580 – 16/01/2013;

VISTO il decreto commissariale con i poteri del Sindaco n. 2 del 29/10/2018;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, nel periodo **15/11/2018 – 15/04/2019**, ai conducenti di veicoli, ad eccezione dei ciclomotori ed i motocicli, l'obbligo di transitare, lungo le strade comunali ed all'interno dei centri abitati di seguito elencati, muniti di pneumatici invernali, ovvero con a bordo mezzi antisdrucchiolo idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio, in applicazione alle disposizioni normative sopra richiamate.

L'operatività della prescrizione riguarda:

- tutte le vie, viali, vicoli e piazze all'interno dei Centri abitati di Treia, Passo di Treia, Chiesanuova di Treia e nelle strade, pubbliche o ad uso pubblico, di servizio alle zone artigianali ricadenti nel territorio comunale;
- Arena C. Didimi, via Gioco del Pallone;
- viale Unità d'Italia;
- viale N. Sauro;
- b.go Vittorio Veneto, viale A.Diaz, viale G. Oberdan e viale C. Battisti;
- via D. Alighieri;
- via dei Mille e via Altobelli, via Garibaldi, via XX Settembre e zona Strade Basse, via Bonvecchi, piazza Arcangeli, via Don Minzoni, via Roma, via Cavour, corso Italia, piazza della Repubblica, piazza Leopardi, via Lanzi e via Mazzini;
- via Don Bosco;
- via Farabollini;
- via Monti Sibillini e via Falcone;
- via Colucci;
- via Benigni, via Fratelli Kennedy e via delle Cerquette;
- via Ciaramponi, via Montebello, via Bellamore, largo Dolores Prato;
- via del Campo Sportivo;
- strada comunale Valchiusa I e II tronco;
- strada comunale di Santa Maria in Piana;
- strada comunale di Santa Maria in Paterno;
- strada comunale Vallonica;
- strada comunale Valcerasa;
- strada comunale Villa Spada – Villa Rutiloni;
- strada comunale di Montecucco;
- strada comunale Palazzolo;
- strada comunale Camporota;
- strada comunale Santa Maria in Selva – Camporota;
- strada comunale Santa Maria in Selva;

- strada comunale Carreggiano;
- strada comunale Santa Margherita;
- strada comunale SS. Crocifisso;
- strada comunale Fonte Maggio;
- strada comunale San Carlo – Conce;
- strada comunale Casali – Santo Stefano
- strada consorziale Villa Fuglia;
- strada consorziale San Lorenzo – Santo Stefano;
- strada comunale Santo Eunero;
- strada comunale Schito;
- strada comunale Fontelci 1° Tronco;
- strada consorziale Fontelci 2° Tronco;
- strada consorziale Moje – Sterpare;
- via dei Caduti;
- via Giovanni XXIII;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio ed in assenza di fenomeni nevosi in atto.

Si informa che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati in conformità della Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/05/2011 *“Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”*. Sono, altresì, ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13/03/2002 *“Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli di Categoria M1”*.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati, in caso di utilizzo, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di utilizzazione di pneumatici invernali sui veicoli di categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, *limitatamente alla marcia su ghiaccio*, sui veicoli di categorie M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alle violazioni delle prescrizioni imposte verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 14, del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dell'articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 14, del D.Lgs. 285/1992 con conseguente divieto di proseguire la marcia ai sensi dell'art.192 del D.L.vo 285/92 imposto dagli organi di polizia stradale .

Le disposizioni di cui al presente provvedimento saranno rese note agli utenti mediante apposizione della prescritta segnaletica.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante la sua pubblicazione;
- che sia trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, incaricato di apporre la relativa segnaletica verticale di prescrizione;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Macerata - Ufficio Territoriale del Governo: *protocollo.prefmc@pec.interno.it*;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri: *tmc30580@pec.carabinieri.it*;
 - alla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale “Marche” sezione Polizia Stradale di Macerata: *sezpolstrada.mc@pecps.poliziadistato.it*;
 - al Settore “Affari generali ed Istituzionali” che ne curerà la pubblicazione: *affarigenerali@pec.comune.treia.mc.it*.

Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli Agenti della Forza Pubblica, è incaricato del controllo e dell'attuazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia